

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	290
Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	291

SEDE REFERENTE:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	292
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	298
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di riformulazione dei relatori</i>)	300
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	297

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene la viceministra dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 14.05.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese

a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea DARA (LEGA), *relatore*, riferisce per le parti di competenza sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 181 del 2023, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli ec-

cezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Il disegno di legge, presentato in data 9 dicembre, è in prima lettura alla Camera ed è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite Attività produttive e Ambiente.

Si sofferma in particolare sui profili di interesse della Commissione, agli articoli 8 e 19.

Nell'ambito del Capo I, contenente misure in materia di energia, l'articolo 8 prevede l'individuazione, in due porti del Mezzogiorno, previa acquisizione di manifestazioni di interesse presentate dalle Autorità di sistema portuale, delle aree demaniali marittime, con relativi specchi acquei esterni alle difese foranee, da destinare alla realizzazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.

Entro il 9 gennaio 2024 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dovrà pubblicare un avviso volto all'acquisizione di manifestazioni di interesse. Esse verranno presentate dalle Autorità di sistema portuale, sentite le Autorità marittime competenti per i profili attinenti la sicurezza della navigazione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è infine prevista l'individuazione, con decreto interministeriale, delle aree demaniali prescelte.

Nell'ambito del Capo III, concernente le disposizioni finali e finanziarie, l'articolo 19, comma 1, consente il riutilizzo dei materiali derivanti dall'escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere, in ambienti terrestri e marino-costieri, anche per singola frazione granulometrica, senza più prevedere l'emanazione di un regolamento ministeriale per disciplinare le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori tecnologie disponibili.

Secondo la relazione illustrativa, l'emanazione del suddetto decreto ministeriale non risulta più necessaria in quanto le norme tecniche in questione risultano oggetto di un diverso decreto ministeriale, che semplifica la disciplina inerente alla gestione delle terre e rocce da scavo, emanato ai sensi dell'articolo 48 del D.L. n. 13 del 2023, di prossima pubblicazione al termine della consultazione pubblica in atto.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per l'indomani.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Cultura sulle proposte di legge recanti « Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ».

Il testo su cui la Commissione dovrà esprimere il parere è il testo unificato, frutto del lavoro svolto da un Comitato ristretto designato nell'ambito della Commissione Cultura sulla base delle indicazioni dei gruppi, a partire da due distinte proposte di legge, C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone. Esso si compone di 17 articoli, ed è volto alla finalità di introdurre una disciplina organica della materia delle rievocazioni storiche.

L'articolo 1 statuisce infatti che la Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, immateriale, per la rivi-

talizzazione del patrimonio culturale materiale della Nazione, nonché quale elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, dalla Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali e dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società.

I profili di competenza della Commissione risultano peraltro assai limitati.

L'articolo 3, in particolare, definisce le attività che lo Stato dovrà svolgere per la valorizzazione delle rievocazioni storiche. Fra esse, vi è la sensibilizzazione del pubblico e la promozione del prodotto culturale delle rievocazioni storiche attraverso l'editoria e gli strumenti più diffusi e moderni di comunicazione di massa.

L'articolo 6 prevede che il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, entro il 31 dicembre di ogni anno approvi il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo. Ad esso dovrà essere data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione del Ministero della cultura e nei siti *internet* istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero del turismo, anche attraverso gli strumenti di diffusione della conoscenza e di promozione di itinerari turistici e di siti museali e archeologici.

L'articolo 10 infine elenca i compiti attribuiti allo Stato ai fini dell'attuazione della legge. Fra essi, vi è quello di sottoscrivere protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive, che trasmettono in chiaro, a pagamento e in *streaming*, per destinare idonei spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee di rievocazione storica e per riservare momenti di informazione specializzata al pubblico. Specifici obblighi di informazione, promozione e programmazione sono previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessio-

naria del servizio pubblico radiotelevisivo, che può procedere all'istituzione di una specifica società per la promozione e la coproduzione di manifestazioni di rievocazione storica e utilizzare le società esistenti per la diffusione del prodotto italiano all'estero.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per l'indomani.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene la viceministra dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 14.10.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 1435 Governo e abb.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica quindi che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione.

Ricorda altresì che nella seduta del 20 dicembre 2023 sono state pronunciate le inammissibilità delle proposte emendative.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, anche a nome del collega Caroppo, esprime parere favorevole sugli emendamenti Gaetana Russo 1.18 e 1.24.

Propone l'accantonamento degli emendamenti Casu 1.8, Tosi 1.22 e 1.23.

Esprime dunque parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Furgiuele 1.02, nonché sugli emendamenti Pastorino 3.42, Ghirra 3.43 e Brambilla 3.08, vertenti sulla medesima materia, a condizione che siano riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Formula infine un invito al ritiro sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 1, esprimendo altrimenti parere contrario.

La viceministra Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti come proposto dai relatori.

Francesca GHIRRA (AVS) chiede di sottoscrivere l'emendamento Magi 1.1, in quanto esso anticipa le disposizioni contenute in alcuni emendamenti successivi della sua parte politica. Fa presente che il testo di legge senza l'approvazione dell'emendamento in oggetto rende assai difficile la condizione di chi deve assumere cannabis a scopi terapeutici, situazione oggi prevista nei protocolli medici e assai diffusa.

Antonino IARIA (M5S) preannuncia voto favorevole sull'emendamento da parte della sua forza politica e chiede inoltre di sottoscriverlo. Osserva che l'articolo 1 del provvedimento sta di fatto colpevolizzando chiunque utilizzi sostanze stupefacenti, anche qualora ciò avvenga in ambito medico.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) chiede di sottoscrivere l'emendamento Magi 1.1, richiamandosi agli interventi testé svolti dai colleghi Ghirra e Iaria.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole della propria forza politica. Si rivolge ai relatori chiedendo loro di proporre un accantonamento, giacché l'emendamento è sostenuto da tutte le opposizioni e di fatto non stravolge l'impianto generale dell'articolo 1.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) chiede di sottoscrivere l'emendamento in oggetto. Si unisce all'auspicio di un accantonamento o di un'altra soluzione che consenta di trattare complessivamente la materia anche in un momento successivo.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, sottolinea che la materia è di carattere fortemente tecnico e sarà disciplinata da atti successivi di attuazione di carattere regolamentare da parte del Ministero. Comunque, aggiunge, anche la cannabis utilizzata a scopi medici rappresenta un fattore di rischio e occorre intervenire con attenta ponderazione.

Francesca GHIRRA (AVS) condivide il principio che il tema debba essere affrontato con attenzione. Fa presente che, mentre il consumo di alcol può essere accertato con affidabilità, la cannabis rimane nel sangue per molto tempo e dunque valutarne l'assunzione è assai difficile. Di fatto, se non si presta la dovuta attenzione a questa materia si rischia di rendere inapplicabile il codice della strada.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.1.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sul proprio emendamento 1.2, osserva che risulta incomprensibile il ricorso allo strumento della legge per normare argomenti che dovrebbero essere disciplinati con strumenti gerarchicamente inferiori. Di fatto, una legislazione così dettagliata renderà impossibile intervenire validamente in sede attuativa, costituendo una sorta di blocco: invece di semplificare o alleggerire si va in direzione assolutamente contraria.

La Commissione respinge l'emendamento Barbagallo 1.2.

Alessandro SORTE (FI-PPE) accede all'invito al ritiro dell'emendamento Tosi 1.4, annunciando altresì il ritiro anche di tutti gli altri emendamenti di Forza Italia per cui esso sia stato richiesto.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sugli identici emendamenti Ghirra 1.5 e Magi 1.6, osserva come l'attuale formulazione dell'articolo 187 del codice della strada risulti più perspicua rispetto a quella proposta dal disegno di legge del Governo: andare a sostituire il nesso causale tra assunzione di sostanze stupefacenti e alterazione psicofisica con una semplice successione cronologica tra assunzione e guida rende di fatto inapplicabile il codice. Si tratta di un approccio dunque a suo avviso errato e chiede ai relatori di proporre un accantonamento.

Antonino IARIA (M5S) osserva che l'intervento del relatore Caroppo sul punto è sintomatico: la maggioranza intende dettare condizioni stringenti e poi attenuarle in sede attuativa. Occorre invece intervenire subito con precisione, altrimenti il tema va posto nel perimetro della delega, dato che il tema necessita di ulteriore approfondimento.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, rileva che la vera novità contenuta su questa materia è l'espunzione dello stato di alterazione. Al momento, l'esame tossicologico può essere eseguito o qualora il conducente sia in stato di alterazione o dopo un incidente. Sono state le stesse forze dell'ordine a richiedere che si eliminasse tale previsione giacché il nesso causale tra assunzione delle sostanze e alterazione psicofisica risulta assai difficile da dimostrare in sede giurisdizionale; ciò comporta in molti casi una vera e propria impunità. Ricorda che già oggi, in caso di utilizzo di cannabis terapeutica, è possibile ottenere una certificazione, e che nei confronti dell'AIMS è stata dimostrata la massima attenzione. Tali sono le considerazioni che la conducono a ribadire il parere contrario.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ghirra 1.5 e Magi 1.6.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 1.7, sottolinea come il suo argomento coincida con quello degli identici emendamenti Ghirra 1.5 e Magi

1.6. La finalità è sempre la medesima: occorre evitare di penalizzare quanti consumino cannabis a fini medici e di fatto non rappresentano un rischio per se stessi e per gli altri utenti della strada.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, ribadisce che la situazione dei soggetti che assumono cannabis a fini medici sarà trattata in dettaglio nel decreto ministeriale di attuazione. Il provvedimento vuole invece dare seguito alle istanze presentate dalle forze dell'ordine e dai rappresentanti delle vittime della strada, che hanno chiesto di espungere lo stato di alterazione e dare piena attuazione all'articolo 187 del codice della strada, che di fatto è oggi reso inattuabile dagli orientamenti della giurisprudenza.

Francesca GHIRRA (AVS) obietta che la sostituzione di un nesso meramente cronologico a quello causale causerà di fatto enormi problemi alle forze dell'ordine.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI) afferma di condividere la necessità, espressa dal relatore, di una riforma del fatto-reato. Si tratta a suo avviso di un'impostazione culturale: occorre statuire che se qualcuno si mette alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, ciò è di per sé un reato, senza alcuna distinzione tra droga e droga. In ogni modo, già oggi è possibile certificare che l'uso della cannabis è per alcuni soggetti parte di una terapia medica: la novità introdotta da questa maggioranza è quella di una maggiore severità contro l'uso delle sostanze stupefacenti.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) condivide quanto dichiarato dai colleghi Ghirra e Iaria: qui si sta semplicemente sostituendo un nesso causale con uno cronologico. Nessuno è favorevole all'utilizzo di sostanze stupefacenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iaria 1.7, Barbagallo 1.9, gli identici emendamenti Barbagallo 1.10 e Ghirra 1.11, l'emendamento Ghirra 1.12, gli identici emendamenti Bar-

bagallo 1.13 e Ghirra 1.14, nonché gli emendamenti Ghirra 1.15 e 1.16.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sul proprio emendamento 1.17, afferma che si tratta di una materia assai tecnica e specifica, che per problemi di economia del testo va normata non per via legislativa bensì regolamentare.

Antonino IARIA (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento in oggetto, contro la volontà della maggioranza di colpevolizzare intere categorie di cittadini. L'emendamento interviene sul testo semplificandolo e rendendo più flessibili gli obblighi da esso posti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Barbagallo 1.17 e approva l'emendamento Gaetana Russo 1.18 (*vedi allegato 1*).

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sul proprio emendamento 1.19, osserva come esso elimini una parte del testo incongruente con il resto dell'articolo.

La Commissione respinge l'emendamento Barbagallo 1.19.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra il proprio emendamento 1.20, che va a vantaggio di quanti usino cannabis a fini terapeutici sulla base di una regolamentazione attuativa come auspicata dalla maggioranza.

La Commissione respinge l'emendamento Ghirra 1.20.

Valentina GHIO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Forattini 1.21, fa presente che quanto da esso previsto prevede condizioni estremamente specifiche e determinate, che vanno a vantaggio dei pazienti che necessitano di cannabis al di là di qualsiasi differenza ideologica.

Francesca GHIRRA (AVS), Antonino IARIA (M5S) e Luca PASTORINO (MISTO-

+EUROPA) chiedono di sottoscrivere l'emendamento Forattini 1.21.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Forattini 1.21 e approva l'emendamento Gaetana Russo 1.24 (*vedi allegato 1*).

Andrea CASU (PD-IDP), intervenendo sul proprio emendamento 1.25, sottolinea che l'intento delle opposizioni è di collaborare costruttivamente allo scopo di approvare un testo il più organico e completo possibile. Nel caso dell'emendamento in oggetto il tema è quello di sanzionare quanti utilizzino *smartphone* alla guida per realizzare video e dirette *social*: comportamento che è tragicamente emerso in occasione della recente vicenda di Casal Palocco. A suo avviso è assolutamente palese che un comportamento criminale di questa portata va sanzionato esattamente alla stessa maniera di quello di chi si mette alla guida dopo aver assunto alcol o sostanze stupefacenti. Esistono, ammette, già delle sanzioni, ma esse vanno inasprite, anche per non farsi superare dalla rapidissima evoluzione tecnologica che questo tipo di dispositivi sta dispiegando.

Francesca GHIRRA (AVS) chiede di sottoscrivere l'emendamento Casu 1.25. Ricorda che gran parte degli incidenti stradali è frutto spesso di distrazione e di un utilizzo improprio dei telefoni cellulari.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, risponde al collega Casu che si può certamente approfondire, ma che il provvedimento già prevede un inasprimento delle sanzioni per quanti utilizzano i telefoni cellulari alla guida. Precisa in proposito che l'emendamento in esame equipara all'abuso di alcol e all'assunzione di stupefacenti non solo i casi estremi in cui i cellulari vengono utilizzati in maniera assolutamente impropria, come nel caso delle dirette *streaming*, ma tutti i casi di utilizzo dei *device*.

Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M) afferma che il punto merita co-

munque un'attenta riflessione. Molti incidenti sono oggi conseguenza dell'utilizzo di telefoni cellulari e su questo sarebbe utile introdurre delle soluzioni anche tecnologiche, ad esempio consentendo all'interno dei veicoli l'utilizzo dei cellulari solo con i comandi vocali. Occorre evitare la previsione di sanzioni eccessive, ma al tempo stesso scoraggiare l'uso di *device* da parte di chi guida automobili o motocicli. Chiede ai relatori di proporre l'accantonamento.

Luciano CANTONE (M5S), nel sottoscrivere l'emendamento Casu 1.25, afferma che si tratta di una proposta di buonsenso, giacché l'uso dei telefoni cellulari alla guida è pericoloso tanto quanto l'assunzione di sostanze stupefacenti.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI) si unisce alla richiesta di accantonamento. L'utilizzo dei cellulari è infatti causa di molti incidenti, anche tramite comportamenti molto comuni come l'impostazione dei navigatori. Occorre seriamente riflettere, visto che la finalità ultima e principale del provvedimento in esame è quella di garantire la sicurezza sulle strade.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, anche a nome del collega Caroppo, propone di accantonare l'emendamento Casu 1.25, in attesa di riformularlo sulla base delle molteplici istanze emerse nel dibattito.

Andrea CASU (PD-IDP) ringrazia i colleghi. Chiede anche di organizzare la discussione in modo tale che sugli emendamenti che convergono sui medesimi argomenti sia possibile trovare delle soluzioni unitarie, in particolar modo delle riformulazioni pienamente organiche.

Andrea DARA (LEGA) accoglie l'invito al ritiro del proprio emendamento Dara 1.26.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI) accoglie l'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Padovani 1.01.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli articoli aggiuntivi Furgiuele 1.02 e Brambilla 3.08 accolgono la riformulazione proposta dai relatori.

Francesca GHIRRA (AVS) ringrazia la relatrice, ma non accetta la riformulazione del proprio emendamento 3.43. La riformulazione stravolge infatti il contenuto del proprio emendamento, che non riguarda solo la materia dell'abbandono di animali, ma anche quelle delle sevizie su animali, dei mezzi a trazione animale e delle competizioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto che il presentatore non accetta la riformulazione dell'emendamento Pastorino 3.42.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Furgiuele 1.02 e Brambilla 3.08, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, anche a nome della collega Maccanti, esprime parere contrario sugli emendamenti Iaria 2.1 e 2.2 e sull'emendamento Barbagallo 2.3.

Propone inoltre l'accantonamento degli identici emendamenti Gaetana Russo 2.5, Ghirra 2.6, Pastorino 2.7, Casu 2.8, Pastorella 2.10, Barbagallo 2.11 e Gadda 2.12, dell'emendamento Gaetana Russo 2.4 e degli identici articoli aggiuntivi Gaetana Russo 2.02 e Tosi 2.05.

La viceministra Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti come proposto dai relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iaria 2.1 e 2.2.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), illustrando il proprio emendamento 2.3, ne chiede l'accantonamento.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, anche a nome della collega Maccanti, propone di accantonare l'emendamento Barbagallo 2.3.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, anche a nome del relatore Caroppo, esprime parere favorevole sugli emendamenti Dara 3.6 e Tosi 3.14, nonché sugli emendamenti Casu 3.45 e 3.40, Iaria 3.46, Pastorella 3.47 e sugli articoli aggiuntivi Ghirra 6.029, Casu 6.030 e Marchetti 6.031, vertenti sulla medesima materia, a condizione che siano riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Esprime inoltre parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Gaetana Russo 3.02, Tosi 3.03, Pastorino 3.010, Ghirra 3.011, Barbagallo 3.012, Morassut 3.013, Deidda 3.014 e Tosi 3.015, a condizione che siano riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Precisa in proposito che risulta opportuno affrontare il tema della destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, già oggetto di ampio dibattito nel corso della passata legislatura, in sede di conferimento della delega, non ricorrendo allo stato le condizioni per individuare una disciplina puntuale.

Propone l'accantonamento degli emendamenti Pastorino 3.12, Cantone 3.13, Tosi 3.22 e 3.23, Casu 3.24, Barbagallo 3.26 e 3.27, Tosi 3.31, Lupi 3.32, Tosi 3.35, Lupi 3.37 e 3.38, Sorte 3.39, Pastorino 3.41, precisando con riferimento a quest'ultimo che si tratta di un accantonamento tecnico essendo comunque il parere contrario, Furguele 3.44 e sull'articolo aggiuntivo Gaetana Russo 3.09.

Formula infine un invito al ritiro sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 3, esprimendo altrimenti parere contrario.

Con riferimento agli emendamenti accantonati, precisa che risultano particolarmente delicati quelli relativi alle patenti

professionali, presentati dalle diverse forze politiche.

La viceministra Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti come proposto dai relatori.

Prende atto che i presentatori accolgono l'invito al ritiro dell'emendamento Faraone 3.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Faraone 3.3, 3.5 e 3.4, approva l'emendamento Dara 3.6 (*vedi allegato 1*), mentre respinge l'emendamento Carotenuto 3.8.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro dell'emendamento Tosi 3.9.

Francesca GHIRRA (AVS), anticipando il proprio intervento sull'articolo aggiuntivo 3.011, ringrazia i relatori per la proposta di riformulazione, convenendo sull'opportunità di trasferire la materia della destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni nella parte della delega.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pastorella 3.10 e Ghirra 3.11.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 10 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

ALLEGATO 1

**Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
C. 1435 Governo e abb.**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, lettera b), numero 10), capoverso 6-ter, primo periodo, sostituire le parole da: per una durata corrispondente fino alla fine del comma con le seguenti: per un periodo da uno a due anni.

1.18. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiario, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspancini.

Al comma 2, lettera a), capoverso, dopo le parole: sostanze stupefacenti o psicotrope *aggiungere le seguenti:* ovvero alla guida di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto,.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), capoverso, dopo le parole: sostanze stupefacenti o psicotrope *aggiungere le seguenti:* ovvero alla guida di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto,.

1.24. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiario, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspancini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Abbandono di animali)

1. All'articolo 727 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo. »;

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: « All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. ».

2. All'articolo 589-bis del codice penale, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La stessa pena si applica se il fatto deriva da un incidente stradale provocato da animali domestici abbandonati su strada o nelle relative pertinenze ».

3. All'articolo 590-bis del codice penale, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le stesse pene si applicano se i fatti derivano da un incidente stradale provocato da animali domestici abbandonati su strada o nelle relative pertinenze. ».

* **1.02.** *(Nuova formulazione)* Furgiuele, Pretto, Marchetti, Dara, Matone.

* **3.08.** *(Nuova formulazione)* Brambilla, Cesa, Sergio Costa, Dalla Chiesa, Cherchi.

ART. 3.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 218, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « entro il termine di cui al primo periodo »

sono sostituite dalle seguenti « entro il termine di quindici giorni »;

b) al decimo periodo, le parole: « Qualora l'ordinanza di sospensione non sia adottata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente » sono sostituite dalle seguenti « Qualora l'ordinanza di sospensione non sia adottata nel termine di quindici giorni, ovvero entro trenta giorni, nel caso in cui sia proposta istanza per ottenere il permesso di guidare di cui al secondo periodo, il titolare della patente ».

3.6. Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

ALLEGATO 2

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEI RELATORI

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Campagne di richiamo)

1. Dopo l'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

« Art. 80-bis.

(Campagne di richiamo di sicurezza)

1. Quando, ai sensi e per gli effetti della normativa unionale armonizzata, il costruttore del veicolo o la competente autorità nazionale di vigilanza del mercato valuta che un veicolo di categoria M, N oppure O presenta un grave rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, il costruttore è obbligato ad adottare immediatamente misure correttive appropriate a garantire che quel veicolo non presenti più tale rischio, nonché misure utili a comprovare una puntuale e diligente attività di informazione dei proprietari o utilizzatori dei veicoli interessati, quali risultanti dall'Archivio Nazionale dei Veicoli di cui all'articolo 226 del codice della strada.

2. I costruttori dei veicoli, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e unionale, garantiscono l'adozione delle misure correttive e di informazione di cui al comma 1, in relazione alla totalità dei veicoli, per i quali sia stata valutata la presenza di un rischio grave, che hanno immesso sul mercato, hanno immatricolato

o che sono entrati in circolazione nel territorio nazionale o dell'Unione europea.

3. L'operatore economico che, avendo provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dopo ventiquattro mesi dall'avvio della campagna di richiamo per l'adozione di misure correttive, riscontri che su di un veicolo di cui al comma 1 le stesse non sono ancora state effettuate, ha l'obbligo di popolare ed aggiornare l'elenco telematico, istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che omette di adottare le misure correttive di informazione e di popolamento dell'elenco telematico imposte ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è soggetto, per ciascuna misura non adottata, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 euro a euro 60.000.

5. Con apposito provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso all'elenco telematico di cui al comma 3 da parte di operatori autorizzati e di consultazione da parte degli organi di polizia e degli utenti.

6. Chiunque circola con un veicolo presente nell'elenco telematico di cui al comma 3 è soggetto alla disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 80, comma 14. »

* 3.45. Casu.

* 3.40. Casu.

- * **3.46.** Iaria, Cantone, Fede, Traversi.
- * **3.47.** Pastorella.
- * **6.029.** Ghirra.
- * **6.030.** Casu.
- * **6.031.** Marchetti, Dara, Furgiuele, Pretto.

ART. 17.

All'articolo 17, comma 3, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

« 3-bis) revisione della disciplina in materia di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, tenuto conto anche degli esiti delle relazioni predisposte dagli enti locali in relazione alla destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dalla violazione dei li-

miti di velocità, al fine di favorirne l'utilizzo prioritario per gli interventi destinati alla riduzione dei pericoli derivanti dalla circolazione stradale; ».

- * **3.02.** Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.
- * **3.03.** Tosi, Sorte.
- * **3.010.** Pastorino.
- * **3.011.** Ghirra.
- * **3.012.** Barbagallo, Ghio, Bakkali, Casu, Morassut, Roggiani, Mauri.
- * **3.013.** Morassut.
- * **3.014.** Deidda, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.
- * **3.015.** Tosi, Sorte.